



Settembre 2025

Rapporto esplicativo concernente la revisione del maggio 2026 dell'ordinanza del DATEC sulla garan- zia di origine per combustibili e carburanti

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	1
2.	Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni	1
3.	Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società.....	1
4.	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo	2
5.	Commento ai singoli articoli	2

1. Punti essenziali del progetto

Nel quadro dell'esecuzione è emerso che le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2025 relative al sistema delle garanzie di origine per combustibili e carburanti non consentono di distinguere in modo chiaro tra l'importazione di combustibili e carburanti corredati dalle garanzie di origine corrispondenti e la sola importazione di garanzie di origine per gas rinnovabili. Per ovviare a tale situazione, si procede all'adeguamento dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OEn; RS 730.01) e dell'ordinanza del 20 novembre 2024 sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti (OGOCC; RS 730.010.2).

Si stabilisce inoltre che i dati di produzione rilevati devono essere certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.

2. Ripercussioni finanziarie, sull'effettivo del personale e altre ripercussioni per Confederazione, Cantoni e Comuni

Le modifiche non hanno alcuna ripercussione finanziaria, a livello di personale né di altro tipo su Confederazione, Cantoni e Comuni.

3. Ripercussioni sull'economia, sull'ambiente e sulla società

Dal 1° gennaio 2025 l'organo d'esecuzione emette garanzie di origine (GO) sulla base delle quantità prodotte dichiarate dai produttori di carburanti e combustibili. Grazie al sistema delle garanzie di origine (sistema GO) l'organo d'esecuzione può assicurare che per ogni kWh di energia prodotta venga emessa una sola volta la relativa garanzia di origine e che queste GO vengano richieste una sola volta come prova dell'utilizzo di una determinata sostanza. Il sistema GO permette pertanto in modo affidabile di evitare il doppio conteggio.

Per poter svolgere questo compito, l'organo d'esecuzione ha bisogno che i dati di produzione dichiarati nel sistema dai produttori stessi siano corretti. Questa condizione non è nuova, ad esempio, nel settore del gas (per gli impianti che immettono gas nella rete). Sino alla fine del 2024 la legislazione sull'imposizione degli oli minerali affidava il controllo delle quantità di gas immesse nella rete al servizio di clearing del settore, che aveva delegato parzialmente questo compito all'Ispettorato tecnico dell'Industria Svizzera del Gas (ITISG).

Con l'abolizione, alla fine del 2024, del servizio di clearing il controllo della correttezza dei dati inseriti nel sistema GO è passato all'organo d'esecuzione. Il nuovo articolo 6 capoverso 2^{bis} obbliga i produttori di combustibili e carburanti a fare certificare annualmente i dati di produzione inseriti nel sistema GO da un organismo di valutazione della conformità accreditato per il settore. Tanto l'accREDITAMENTO di tali organismi di valutazione quanto la certificazione stessa generano costi, che sono a carico rispettivamente dell'organismo di valutazione e del produttore.

In Svizzera il Servizio di accreditamento svizzero (SAS), che fa capo amministrativamente alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO), sostiene i costi per l'accREDITAMENTO degli organismi di valutazione della conformità. Per i servizi forniti il SAS applica le tariffe previste dall'ordinanza del 10 marzo 2006 sugli emolumenti del Servizio di accreditamento svizzero (OEm-Acc; RS 946.513.7).

I costi per la certificazione vengono fissati dagli organismi di valutazione della conformità, che operano in un regime di libero mercato. Per il settore del gas è disponibile una stima approssimativa dell'ITISG, che sino alla fine del 2024 ha fornito su incarico dell'Associazione svizzera dell'industria del gas i dati

necessari per la verifica della plausibilità dei dati sulle quantità inoltrati al servizio di clearing. L'ITISG calcola che la selezione dei dati inseriti nei sistemi dei produttori e la loro trasmissione all'organo di esecuzione richiedano da 1,5 a 2 ore di tempo, per le quali applica una tariffa oraria di 220 franchi. Di conseguenza i costi di certificazione ammontano a un totale compreso fra 330 e 440 franchi, escluse eventuali spese di viaggio. Per i costi di certificazione nel settore dei vettori energetici liquidi o dell'idrogeno sono ipotizzabili importi di un ordine di grandezza simile.

Le altre modifiche all'ordinanza non hanno alcuna ripercussione su economia, ambiente e società.

4. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera e rapporto con il diritto europeo

Il progetto di revisione non contiene disposizioni incompatibili con gli attuali impegni internazionali della Svizzera, compresi quelli derivanti dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE.

5. Commento ai singoli articoli

Art. 6 cpv. 2^{bis}

Nel nuovo capoverso 2^{bis} si stabilisce che i dati di produzione rilevati devono essere certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore. Attualmente i dati di produzione non possono essere trasmessi automaticamente con l'ausilio di contatori e si basano pertanto sulle autodichiarazioni dei produttori. Nel settore del gas, inoltre, i dati di produzione devono essere calcolati in base a diversi parametri (tenore di metano e volume di gas). Per questo motivo nel settore del gas esisteva già prima dell'implementazione del sistema GO un processo di controllo consolidato. Ai fini dell'esecuzione della legislazione sull'imposizione degli oli minerali l'ITISG verificava, tra le altre cose, i dati energetici sulla base delle direttive G13 e G209. Si tratta di una prassi valida anche per la verifica dei dati di produzione registrati nel sistema GO. I dati energetici possono però essere certificati da qualsiasi organismo accreditato per questo settore.

Un sistema GO deve contenere dati corretti e impedire conteggi errati o doppi. È quindi importante che Pronovo AG possa verificare determinate informazioni. Inoltre, le GO emesse sulla base dei dati di produzione possono servire come prova dell'utilizzo di combustibili rinnovabili, che viene richiesta in relazione ad alcuni strumenti di politica energetica e climatica. Per l'implementazione di tali strumenti è necessario che le quantità di produzione vengano registrate correttamente nel sistema GO. In cambio, si riduce lo sforzo richiesto agli attori incaricati del monitoraggio nell'ambito dell'attuazione degli strumenti, in quanto tali attori non dovranno più sostenere l'onere di dimostrare l'assenza di conteggi doppi (v. spiegazioni al punto n. 3). Inoltre, al fine di ridurre l'onere per i produttori, dal 1° gennaio 2025 i dati registrati nel sistema GO vengono trasmessi a fini fiscali all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

In qualità di membro dell'«Association of Issuing Bodies» (AIB) Pronovo si impegna inoltre a implementare misure per la garanzia della qualità. Tra le richieste di AIB vi è quella di non emettere GO sulla base di dati di produzione ricavati esclusivamente dalle autodichiarazioni dei produttori.

Per tali ragioni è necessario che i dati di produzione vengano certificati annualmente da un organismo di valutazione della conformità accreditato per questo settore.

Le lettere a e b stabiliscono l'esonero da tale obbligo per i seguenti produttori di combustibili e carburanti:

- i produttori di combustibili (lett. a) che consumano per sé l'intera quantità di combustibile prodotta e non impiegano le relative garanzie di origine per la prova dell'utilizzo di combustibili

rinnovabili richiesta in relazione a uno strumento di politica energetica o climatica (es. SSQE o impegno di riduzione delle emissioni);

- i produttori di combustibili e carburanti (lett. b) che convertono l'intera quantità di combustibile o carburante prodotta in un altro vettore energetico.

Poiché in questi casi le garanzie di origine non vengono trasferite bensì annullate dai produttori stessi, la certificazione dei dati di produzione da parte di un organismo accreditato è superflua. Nel settore dei carburanti non è possibile accordare l'esonero di cui alla *lettera a* perché i dati di produzione devono essere forniti ai fini dell'esecuzione della legislazione sull'imposizione degli oli minerali.

Art. 8 cpv. 1 lett. c e 4

Al capoverso 1 lettera c viene precisato il termine «garanzie di origine estere per gas rinnovabili»: si tratta di certificati che si basano sullo Standard europeo di certificazione energetica della «Association of Issuing Bodies». Il termine «certificati esteri per gas rinnovabili» si riferisce a certificati emessi da un registro nazionale o negoziati attraverso lo «European Renewable Gas Registry».

Nel quadro dell'esecuzione è emerso che le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2025 relative al sistema delle garanzie di origine non consentono di distinguere in modo chiaro tra l'importazione di combustibili e carburanti corredati dalle garanzie di origine corrispondenti e la sola importazione di garanzie di origine per gas rinnovabili. Per ovviare a tale situazione si procede a un adeguamento dell'OEn e dell'OGOCC. L'articolo 8 OGOCC disciplina esclusivamente i casi di importazioni di garanzie di origine o di altri certificati esteri non collegati a importazioni fisiche. In caso di importazione fisica (ad es. idrogeno in un container), si applicano gli articoli 5 e 6 OGOCC. Pertanto al capoverso 4 si precisa il termine «importatore», chiarendo che si intende l'importatore di un certificato estero (cfr. art. 4b cpv. 5 OEn).